

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 1° dicembre 1964

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 -
Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 -
Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo - Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 novembre 1964, n. 1224.

Integrazioni della legge 25 novembre 1962, n. 1684, concernente provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche Pag. 5246

LEGGE 10 novembre 1964, n. 1225.

Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani Pag. 5246

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 agosto 1964, n. 1226.

Autorizzazione all'« Istituto dei ciechi », con sede in Milano, ad accettare una eredità Pag. 5247

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 agosto 1964, n. 1227.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Pascasino » di Marsala (Trapani). Pag. 5247

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 agosto 1964, n. 1228.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Manduria (Taranto) Pag. 5247

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 ottobre 1964, n. 1229.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di Santa Cristina V. e M., in frazione Serrada del comune di Folgaria (Trento) Pag. 5247

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 ottobre 1964, n. 1230.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea nella forma « aequae principaliter », della Parrocchia dei SS. Bartolomeo Apostolo e Silvestro, in località Costa del comune di Uzzano (Pistoia) con la Parrocchia dei SS. Jacopo e Martino, nello stesso Comune Pag. 5248

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 ottobre 1964, n. 1231.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Martino V. C., in frazione Raschiacco del comune di Faedis (Udine) Pag. 5248

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 ottobre 1964, n. 1232.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, in frazione Moerna del comune di Valvestino (Brescia) Pag. 5248

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Verona Pag. 5248

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1964.

Approvazione del modello di registro delle operazioni commerciali relative alle materie grezze, ai minerali e alle materie radioattive Pag. 5248

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma di laurea Pag. 5251
Esito di ricorso Pag. 5251

Ministero della sanità: Autorizzazione all'Amministrazione dell'ospedale civile di Portogruaro (Venezia) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale stesso Pag. 5251

Ministero dell'industria e del commercio: Esito di ricorso. Pag. 5251

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 5251

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Esito di ricorsi Pag. 5252

Prefettura di Gorizia: Riduzione di cognome nella forma italiana Pag. 5252

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Sostituzione del disposto contenuto nella lettera d) dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 marzo 1964, relativo al concorso per titoli ed esami a trentanove posti di preside negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e a un posto di preside negli istituti professionali per le attività marinare, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 262 del 24 ottobre 1964. Pag. 5252

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 297 DEL
1° DICEMBRE 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 58: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestiti della ricostruzione, redimibili 3,50 % e 5 %. Parte prima: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella sedicesima estrazione eseguita il 16 novembre 1964. Parte seconda: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(9211)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1971 (dalla serie 1^a/1971 alla serie 19^a/1971), emessi in base alla legge 27 giugno 1961, n. 543, e al decreto ministeriale 12 dicembre 1961. Parte I: Elenco dei premi assegnati nella TERZA estrazione eseguita il 20 novembre 1964. Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1^a e 2^a estrazione.

(9356)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 novembre 1964, n. 1224.

Integrazioni della legge 25 novembre 1962, n. 1684, concernente provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 3 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti i seguenti commi:

« Particolari strutture portanti, che non rispondono alle predette caratteristiche, potranno essere ammesse purchè di provata idoneità.

La relativa dichiarazione è rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio ».

Art. 2.

All'articolo 10 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti i seguenti commi:

« Oltre i sistemi costruttivi previsti nel secondo e nell'undicesimo comma del presente articolo ne sono ammessi altri, purchè di provata idoneità con particolare riguardo alle azioni sismiche, tenute presenti, di volta in volta, le caratteristiche del sottosuolo.

La relativa dichiarazione d'idoneità è rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio ».

Art. 3.

La prima parte del primo comma dell'articolo 12 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, è sostituita dalla seguente:

« Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura in cemento armato o metallica, ovvero eseguiti con i sistemi costruttivi di cui al secondo comma dell'articolo 3, o di quelli ammissibili ai sensi del primo comma dell'articolo 9, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio ».

La prima parte del decimo comma dello stesso articolo 12 è sostituita dalla seguente:

« Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica, ovvero eseguiti con i sistemi costruttivi di cui al secondo comma dell'articolo 9, escluse le costruzioni non intelaiate, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — MANCINI — REALE
— TAVIANI — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 10 novembre 1964, n. 1225.

Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, prevista dagli articoli 3, 10 e 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, prorogata e modificata con le leggi 17 luglio 1954, n. 954, 27 febbraio 1958, n. 173, 14 ottobre 1960, n. 1219, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, è prorogata fino al 31 dicembre 1967.

E' del pari prorogata fino al 31 dicembre 1967 l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, prevista dalla citata legge 4 marzo 1952, n. 137. Detta assistenza, a carico del Ministero dell'interno, spetta ai profughi e ai rimpatriati limitatamente al periodo in cui essi fruiscono delle provvidenze di cui al comma precedente e all'articolo 2 della presente legge.

Art. 2.

Gli assistiti nei centri di raccolta o nel centro di smistamento, che abbiano superato il 65° anno di età o che siano del tutto inabili al proficuo lavoro, che non siano titolari di redditi, nè abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento e si trovino in condizioni di abbandono, potranno ottenere, ove ne facciano richiesta, all'atto delle dimissioni dai predetti centri ed in luogo della liquidazione del premio di primo stabilimento e del sussidio per sei mesi previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, il ricovero in idonei istituti, oppure un sussidio giornaliero di lire 500, anche oltre il termine del 31 dicembre 1965 e fino a che sussista lo stato di bisogno.

Il ricovero di cui al precedente comma avverrà previa stipulazione da parte del Ministero dell'interno di apposite convenzioni e verso corresponsione di una retta giornaliera omnicomprensiva di lire 500 *pro capite*.

Art. 3.

La durata della sosta nei centri di smistamento, consentita dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, numero 319, è stabilita in sessanta giorni.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla riserva dell'aliquota del 15 per cento degli alloggi costruiti dagli Istituti autonomi delle case popolari, dall'Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale e dall'Istituto nazionale case impiegati dello Stato, sono prorogate fino al 31 dicembre 1968.

Art. 5.

L'assistenza può essere estesa, secondo le modalità e per le circostanze eccezionali previste dall'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, a connazionali che siano costretti a rimpatriare da altri Paesi.

Art. 6.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte per l'anno finanziario 1963-64 con i fondi iscritti ai capitoli 169 e 172 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i servizi dell'assistenza pubblica; per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964 con i fondi iscritti ai capitoli 171 e 174 dello stato di previsione di spesa relativo al detto semestre; per gli anni successivi con gli stanziamenti che saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di spesa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — TAVIANI — COLOMBO
— PIERACCINI — SARAGAT —
MANCINI — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 agosto 1964, n. 1226.

Autorizzazione all'« Istituto dei ciechi », con sede in Milano, ad accettare una eredità.

N. 1226. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'« Istituto dei ciechi », con sede in Milano, via Vivaio n. 7, viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta a suo favore dalla signora Beltrame Francesca con testamento olografo, pubblicato dal dott. Domenico Pescini, notaio in Milano, con atto 8928/57512 Rep. in data 4 febbraio 1963. Detta eredità è costituita da un appartamento sito in Milano, via Vitali n. 2, distinto nel nuovo catasto urbano alla partita n. 3976, foglio n. 19, mappale 6503/11, valutato L. 47.500.000 dall'ing. Bruno Garoffo dell'Ufficio tecnico erariale di Milano con perizia 11 marzo 1963; e da mobili, preziosi, titoli azionari, obbligazioni, buoni del Tesoro, descritti e valutati con inventario del dott. Furio Magrini, notaio in Milano, con atto n. 39/150 Rep. del 28 marzo 1963.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 agosto 1964, n. 1227.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Pascasino » di Marsala (Trapani).

N. 1227. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Pascasino » di Marsala (Trapani), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 81. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 agosto 1964, n. 1228.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Manduria (Taranto).

N. 1228. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Manduria (Taranto), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 80. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 ottobre 1964, n. 1229.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di Santa Cristina V. e M., in frazione Serrada del comune di Folgaria (Trento).

N. 1229. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 3

febbraio 1964, integrato con dichiarazione del 12 stesso mese ed anno, relativo alla elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di Santa Cristina V. e M., in frazione Serrada del comune di Folgaria (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
 Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1964
 Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 13 ottobre 1964, n. 1230.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea nella forma «æque principaliter», della Parrocchia dei SS. Bartolomeo Apostolo e Silvestro, in località Costa del comune di Uzzano (Pistoia) con la Parrocchia dei SS. Jacopo e Martino, nello stesso Comune.

N. 1230. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pescia in data 21 maggio 1964, relativo alla unione temporanea nella forma «æque principaliter» della Parrocchia dei SS. Bartolomeo Apostolo e Silvestro in località Costa del comune di Uzzano (Pistoia) con la Parrocchia dei SS. Jacopo e Martino nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
 Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1964
 Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 13 ottobre 1964, n. 1231.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Martino V. C., in frazione Raschiacco del comune di Faedis (Udine).

N. 1231. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 29 agosto 1963, integrato con quattro dichiarazioni di cui la prima del 12 settembre 1963, la seconda e la terza in data 11 novembre 1963 e la quarta del 3 giugno 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Martino V. C., in frazione Raschiacco del comune di Faedis (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
 Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1964
 Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 13 ottobre 1964, n. 1232.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, in frazione Moerna del comune di Valvestino (Brescia).

N. 1232. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 14 gennaio 1964, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 1° febbraio e 11 aprile 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, in frazione Moerna del comune di Valvestino (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
 Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1964
 Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 96. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Verona.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Verona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Verona n. 9825, datata 27 luglio 1964, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Valastro Salvatore, funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Verona designato a sostituire il presidente in caso di assenza, con il dott. Luciani Mario;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Luciani Mario è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Verona, quale funzionario incaricato di sostituire il presidente in caso di assenza, in sostituzione del dott. Valastro Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1964

p. Il Ministro: MARTONI

(10152)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1964.

Approvazione del modello di registro delle operazioni commerciali relative alle materie grezze, ai minerali e alle materie radioattive.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica;

Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che prescrive l'indicazione in speciale registro degli atti di commercio relativi alle materie grezze, minerali e materie radioattive;

Decreta:

E' approvato il modello di registro delle operazioni commerciali relative alle materie grezze, ai minerali e alle materie radioattive, allegato al presente decreto.

Il suddetto registro deve essere composto di fogli numerati progressivamente e timbrati dall'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1964

Il Ministro: MEDICI

Numero d'ordine	Data dell'atto di commercio	CONTRAENTI	Materiale (peso totale, stato fisico, composizione chimica)

**REGISTRO DELLE OPERAZIONI COMMERCIALI
DI MATERIE GREZZE, MINERALI E MATERIE
RADIOATIVE**

(ditta)

(sede)

autorizzata al commercio con detenzione di
senza detenzione

.

con provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio in data

.

Avvertenza. — Il titolare dell'autorizzazione al commercio deve indicare sul presente registro, in ordine cronologico, tutti gli atti di commercio relativi alle materie grezze, ai minerali e alle materie radioattive, con la specificazione dei contraenti (art 36 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1961, n. 185).

ACQUISTI			VENDITE		
Minerale contenuto (in tonn.)	Materia grezza contenuta (in kg.)	Altre materie radioattive (in curie)	Minerale contenuto (in tonn.)	Materia grezza contenuta (in kg.)	Altre materie radioattive (in curie)

Il presente registro si compone di n fogli

Visto, il direttore dell'Ufficio provinciale
 Industria e commercio di

timbro

(data)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE****Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo
a tutti gli effetti di diploma di laurea**

Il dott. Enzo Ceccolini, nato a Pesaro il 22 febbraio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 7 dicembre 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(9914)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale del 20 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1964, registro n. 74 Pubblica Istruzione, foglio n. 21, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto il 3 marzo 1961 dal prof. Angelo Peretti, contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento n. 10575 del 15 settembre 1960 con il quale veniva dispensato dal servizio.

(9896)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'Amministrazione dell'ospedale civile di Portogruaro (Venezia) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 13 ottobre 1964, n. 300.16.III.88.8, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'ospedale civile di Portogruaro (Venezia), viene autorizzata ad istituire in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale stesso.

(9927)

**MINISTERO
DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO****Esito di ricorso**

Con decreto del Capo dello Stato in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1964, registro n. 21, foglio n. 193, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Alippi Luigi avverso il provvedimento con il quale il sindaco di Mandello del Lario rilasciò una licenza commerciale di « Posteria - Alimentari » al signor Gallandra Bruno.

(9939)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

Corso dei cambi del 30 novembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	624,82	624,81	624,83	624,84	624,84	624,82	624,84	624,82	624,82	624,82
\$ Can.	582,37	582,35	582,20	582,30	581,30	582,40	582,25	582,40	582,40	582,30
Fr. Sv.	144,79	144,79	144,81	144,81	144,80	144,78	144,875	144,80	144,78	144,80
Kr. D.	90,34	90,33	90,36	90,34	90,30	90,38	90,325	90,30	90,38	90,34
Kr. N.	87,36	87,34	87,37	87,35	87,30	87,43	87,36	87,40	87,43	87,35
Kr. Sv.	121,36	121,40	121,35	121,37	121,30	121,37	121,39	121,35	121,37	121,37
Fol.	173,91	173,91	173,93	173,92	173,90	173,92	173,93	173,92	173,92	173,88
Fr. B.	12,59	12,591	12,5940	12,59	12,5875	12,59	12,59	12,59	12,59	12,595
Franco francese	127,51	127,51	127,515	127,51	127,50	127,52	127,52	127,52	127,52	127,61
Lst	1743,78	1743,70	1744,05	1743,90	1743,50	1744,30	1743,95	1744 —	1744,30	1743,90
Dm. occ.	157,15	157,12	157,14	157,145	157,13	157,13	157,175	157,15	157,13	157,14
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,19	24,18625	24,15	24,18	24,187	24,18	24,18	24,19
Escudo Port.	21,73	21,75	21,75	21,76	21,80	21,76	21,74	21,75	21,76	21,74

Media dei titoli del 30 novembre 1964

Rendita 5 % 1935	103,10	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,975
Redimibile 3,50 % 1934	97 —	Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,75	Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,55	Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,475	Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,575	Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,475	B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100—		

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**Cambi medi del 30 novembre 1964**

1 Dollaro USA	624,84	1 Franco belga	12,59
1 Dollaro canadese	582,275	1 Franco francese	127,515
1 Franco svizzero	144,809	1 Lira sterlina	1743,925
1 Corona danese	90,332	1 Marco germanico	157,16
1 Corona norvegese	87,355	1 Scellino austriaco	24,187
1 Corona svedese	121,38	1 Escudo Port.	21,75
1 Fiorino olandese	173,925		

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 5 febbraio 1962 dal capo ufficio a riposo nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, Angelini Bernardo, avverso il decreto ministeriale 29 aprile 1961 con il quale è stato collocato a riposo con effetto dal 31 ottobre 1961.

(9934)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 29 gennaio 1962 dalla signora Glavelli Maria in Faraoni avverso il decreto ministeriale 10 giugno 1961 con il quale è stata collocata a riposo con effetto dal 1° settembre 1961.

(9935)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 8 febbraio 1962 al capo ufficio a riposo nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, Ziroldi Annibale, avverso il decreto ministeriale 11 aprile 1961 con il quale è stato collocato a riposo con effetto dal 9 settembre 1961.

(9936)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Bacich Claudio;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Monfalcone e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Venuto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al signor Bacich Claudio, nato a Monfalcone, addì 9 marzo 1934, residente a Monfalcone, via IX Giugno, 80, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Bacich » in « Bacci ».

Gorizia, addì 5 novembre 1964

Il prefetto: PRINCIVALE

(9904)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione del disposto contenuto nella lettera d) dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 marzo 1964, relativo al concorso per titoli ed esami a trentanove posti, di preside negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e a un posto di preside negli istituti professionali per le attività marinare, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 262 del 24 ottobre 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1964, registro n. 68 Pubblica Istruzione, foglio n. 189, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a trentanove posti di preside negli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e ad un posto di preside negli Istituti professionali per le attività marinare;

Considerato che l'art. 2 lettera d) del citato decreto ministeriale prevede tra l'altro la partecipazione al posto di preside negli Istituti professionali per l'industria e le attività marinare dei professori ordinari di materie tecniche degli Istituti tecnici nautici;

Ritenuto che tra le lauree tecniche di cui alla lettera a) dell'art. 2 del citato decreto ministeriale è stata omessa la laurea in discipline nautiche;

Decreta:

Art. 1.

Il disposto contenuto nella lettera d) dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 marzo 1964 è sostituito dal seguente: « possono concorrere al posto di preside negli Istituti professionali per l'industria e le attività marinare, oltre coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere precedenti, i professori ordinari di materie tecniche negli Istituti professionali per l'industria e le attività marinare e negli Istituti tecnici nautici, i quali abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati ed inoltre siano in possesso della laurea in discipline nautiche, o di una delle lauree indicate alla lettera a) ».

Art. 2.

Il termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del predetto decreto ministeriale 10 marzo 1964, è prorogato, limitatamente a coloro che ai sensi della anzidetta sostituzione possono partecipare al concorso, a non oltre il sessantesimo giorno della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1964
Registro n. 78 Pubblica Istruzione, foglio n. 194

(10214)

UMBERTO PETTINARI, direttore